



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 6 luglio 2017 n.76

(Ratifica Decreto Delegato 7 aprile 2017 n.41)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 7 aprile 2017 n.41 – Disposizioni in merito alla vendita e all'utilizzo di sigarette elettroniche - promulgato:

Visto l'articolo 22, comma 1, della Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche;

Visto il parere della Commissione del Commercio espresso nella seduta del 15 febbraio 2017;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 3 aprile 2017;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 giugno 2017;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.16 del 23 giugno 2017;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 7 aprile 2017 n.41 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VENDITA E ALL'UTILIZZO DI SIGARETTE ELETTRONICHE

Art. 01

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «sigaretta elettronica»: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore con o senza nicotina tramite un bocchino o un qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di una cartuccia o di un serbatoio. La sigaretta elettronica può essere usa e getta o ricaricabile mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabile con le cartucce monouso;
 - b) «dispositivo di ricarica»: flacone che contiene un liquido, con o senza nicotina, aromatizzato o a base neutra, aroma concentrato da diluire con la base neutra o già pronto all'uso, utilizzabile per ricaricare la sigaretta elettronica;

- c) «ingrediente»: additivo e qualunque altra sostanza o elemento presente in un prodotto finito del tabacco o in prodotti correlati;
- d) «nicotina»: gli alcaloidi nicotinici;
- e) «vendita a distanza transfrontaliera»: vendita a distanza al consumatore nella quale, al momento dell'ordine del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in uno Stato diverso dallo Stato di stabilimento di tale rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato:
 - 1) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha la propria sede di attività in quello Stato;
 - 2) se, negli altri casi, la rivendita ha la sede legale, l'amministrazione centrale o la sede di attività, comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello Stato.

Art. 1

(Vendita sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica)

- 1. La vendita all'ingrosso e al dettaglio di sigarette elettroniche è consentita agli operatori economici sammarinesi ove le voci siano espressamente contenute nell'oggetto sociale e nell'oggetto della licenza.
- 2. La produzione ed il commercio all'ingrosso di sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica vengono definiti negli articoli 3 e 4.

Art. 2

(Modalità di vendita on line al dettaglio e all'ingrosso)

- 01. È consentita la vendita on line all'ingrosso delle sigarette elettroniche.
- 02. È consentita la vendita on line al dettaglio e all'ingrosso dei dispositivi di ricarica senza nicotina.
 - 1. In caso di vendita on line delle sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica, il soggetto acquirente, dopo aver effettuato la registrazione all'interno del sito e-commerce di vendita dell'operatore economico sammarinese prescelto, deve allegare copia della propria carta di identità, sottoscritta in calce, e successivamente pagare obbligatoriamente tramite carta di credito intestata al soggetto di cui alla carta di identità allegata. Il format a cui attenersi è quello di cui all'Allegato A specificando i campi obbligatori da inserire nella pagina di acquisto.

Art. 2 bis

(Produzione dispositivi di ricarica senza nicotina)

- 1. È consentita la produzione dei dispositivi di ricarica solo nel caso non contengano nicotina.
- 2. I dispositivi di ricarica prodotti devono essere conformi all'articolo 3.

Art. 3

(Caratteristiche dei prodotti)

- 1. Le sigarette elettroniche e i relativi dispositivi di ricarica devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) i dispositivi elettronici devono avere la marcatura CE;
 - b) i flaconi contenenti il liquido devono avere la chiusura di sicurezza;
 - c) i liquidi commercializzati devono essere conformi alla direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 1001/37/CE.(16G00009)(GU Serie Generale n. 13 del 18-1-2016).

Art. 4
(Divieti)

1. E' vietato:
 - vendere le sigarette elettroniche e i relativi dispositivi di ricarica ai minori di 18 anni;
 - vendere on line al dettaglio i dispositivi di ricarica contenenti nicotina e le sigarette elettroniche, nei Paesi dove è espressamente previsto il divieto di vendita a distanza transfrontaliera di tali prodotti;
 - la produzione delle sigarette elettroniche monouso contenenti nicotina e dei dispositivi di ricarica contenenti nicotina;
 - pubblicizzare in qualsiasi modo le sigarette elettroniche, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in Paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate al mercato dell'Unione Europea. È fatta salva l'esposizione delle medesime nelle vetrine degli esercizi commerciali;
 - vendere tipologie di sigarette elettroniche e relativi dispositivi di ricarica che prevedono l'utilizzo del tabacco.

Art. 5
(Aree di utilizzo delle sigarette elettroniche)

1. L'utilizzo delle sigarette elettroniche è consentito esclusivamente:
 - a) all'aria aperta e nelle abitazioni private;
 - b) sui trasporti privati, per i passeggeri, previa autorizzazione del conducente;
 - c) nei locali parzialmente aperti;
 - d) nelle sale di locali pubblici opportunamente riservate, predisposte e contrassegnate.

Art. 6
(Locale parzialmente aperto)

1. Per locale parzialmente aperto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) si intende un locale contraddistinto da una superficie utile aperta sui lati e coperta da una tettoia o pergolato, ovvero chiuso ai lati ma privo di tetto.

Art. 7
(Sale dei locali pubblici)

1. Le sale dei locali pubblici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) devono:
 - a) essere delimitate da pareti a tutta altezza sui quattro lati;
 - b) essere dotate di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
 - c) non rappresentare un passaggio obbligato per i non fumatori;
 - d) recare l'opportuna segnaletica prevista dall'articolo 7 della Legge 20 marzo 2008 n. 52.
2. Le sale riservate ai fumatori devono essere dotate di idoneo impianto di climatizzazione, tale da garantire l'immissione di aria, adeguatamente filtrata, dall'esterno o da altri ambienti ove è vietato fumare.
3. Le specifiche caratteristiche tecniche cui devono tassativamente rispondere gli impianti di cui al precedente comma sono contenute nell'Allegato B del presente decreto delegato.
4. Nel locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al presente decreto delegato ed al relativo Allegato B, non è permesso fumare.

5. Entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto delegato i proprietari dei locali pubblici devono adeguarsi alle disposizioni ivi contenute.
6. Non possono essere approntate sale riservate ai fumatori negli ospedali, nei centri sanitari, negli ambulatori, nelle farmacie, negli asili nido, negli edifici scolastici di ogni ordine e grado e nei loro locali di accesso, negli uffici pubblici, nelle palestre ed impianti sportivi chiusi.

Art. 8
(Sanzioni)

1. L'esercizio del commercio al dettaglio delle sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica senza l'espressa indicazione di cui all'articolo 1, comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 28 della Legge 31 marzo 2014 n. 40.
2. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.
3. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.
Nel caso in cui tale violazione sia commessa dallo stesso operatore economico tre volte nell'arco di un anno, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio di quella prevista, è revocata la facoltà di vendere sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica e contestualmente sospesa la licenza fino a che l'impresa non abbia aggiornato l'oggetto sociale e l'oggetto della licenza eliminando la voce di vendita di sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica.
4. I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 4 sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (cinquecento/00).
Nel caso in cui tale violazione sia commessa dallo stesso operatore economico tre volte nell'arco di un anno, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio di quella prevista, è revocata la facoltà di vendere sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica e contestualmente sospesa la licenza fino a che l'impresa non abbia aggiornato l'oggetto sociale e l'oggetto della licenza eliminando la voce di vendita di sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica. A tal fine gli organi di polizia di cui al comma 10 comunicano all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio le sanzioni pecuniarie emesse in adempimento al presente comma.
5. I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 5 sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 100,00 (cento/00).
La sanzione è aumentata della metà se la trasgressione avviene in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o bambini al di sotto dei dodici anni
Il conduttore del locale pubblico è tenuto ad intimare al trasgressore di adempiere immediatamente alle disposizioni di legge.
In caso il trasgressore non ottemperi ovvero in caso di recidiva, il conduttore del locale pubblico è tenuto ad avvisare gli organi di polizia.
6. Il conduttore del locale pubblico che non provveda ad intimare al trasgressore di adempiere immediatamente alle disposizioni del presente decreto delegato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50,00 (cinquanta/00).
7. Il conduttore di locale pubblico che appronti una sala riservata e vi consenta di fumare senza adempiere a tutti obblighi di cui all'articolo 7 del presente decreto delegato e relativi allegati, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (cinquecento/00).
8. Il conduttore di locale pubblico che disponga di una idonea sala riservata a fumatori e, in presenza di fumatori, non metta in funzione l'impianto di climatizzazione è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50,00 (cinquanta/00).

9. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono elevate dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio autonomamente o dietro segnalazione.

10. Sono autorizzati a contestare le infrazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8, gli organi di polizia autonomamente o dietro segnalazione e a procedere con le relative sanzioni pecuniaria amministrative.

Art. 9
(Abrogazione)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 8 maggio 2013 n. 52.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 luglio 2017/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

ALLEGATO A

Dati registrazione

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Dati anagrafici

Intestazione

Nome * Cognome * Codice Fiscale *

Data di nascita*

Indirizzo (via / piazza) * Numero civico * CAP / ZIP * Città /

Comune * Provincia * Nazione

Contatti

Telefono * Cellulare Fax E-mail *

Registrazione

Desidero registrarmi

Documento di identità

carta d'identità n.*

N.b. Nel caso in cui l'intestatario della carta di identità allegata non corrisponda al titolare della carta di credito ovvero l'indirizzo indicato per la consegna non corrisponde all'indirizzo riportato sulla carta d'identità allegata, l'invio non può essere eseguito ed il materiale acquistato rimane a disposizione presso l'esercizio commerciale.

Allego la scansione della carta di identità* riportante in calce la firma del titolare. Tale documento di identità deve corrispondere all'intestatario della carta di credito con cui il pagamento è effettuato.

Indirizzo di consegna

L'indirizzo di consegna* deve corrispondere all'indirizzo indicato nella carta di identità allegata e la firma del documento di consegna deve avvenire da parte della persona di cui al documento di identità allegato.

Annotazioni per la spedizione

Pagamento

Seleziona la modalità:

Carta di Credito

ALLEGATO B

SPECIFICHE TECNICHE DELLE SALE RISERVATE AI FUMATORI E DEI RELATIVI IMPIANTI DI AEREAZIONE

Punto 1

- a) Le sale riservate ai fumatori, di cui all'articolo 7, devono essere dotate di idoneo impianto di climatizzazione.
- b) La portata d'aria supplementare da apportare nella sala non potrà essere inferiore a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso della sala deve essere indicato il numero massimo di persone ammissibili, sulla base della portata dell'impianto.
- c) Le sale riservate ai fumatori devono essere mantenute in depressione non inferiore a 5 Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
- d) La superficie destinata ai fumatori, nei locali pubblici, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
- e) L'aria proveniente dalle sale riservate ai fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia.
- f) L'impianto di climatizzazione deve essere acceso e funzionante in presenza di una o più persone.
- g) L'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione dell'impianto dovranno essere eseguite ai sensi e con le prescrizioni di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.148 e successive modifiche e da quanto previsto dalle norme tecniche UNI e CEI.
- h) I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.
- i) Dalle disposizioni della predetta legge sono disciplinati le relative verifiche, ispezioni, controlli e sanzioni da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Punto 2

Chiunque intenda ottenere opportuna autorizzazione per i locali di cui all'articolo 5, deve:

1. presentare domanda di autorizzazione al Dipartimento di Sanità Pubblica con allegata documentazione tecnica come previsto dall'Allegato B1, in cui risultino rispettate le specifiche di cui al presente Allegato B.
2. predisporre, in seguito all'emissione di parere favorevole temporaneo da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, i locali per fumatori con i requisiti previsti nel presente Allegato B.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, alla notifica di fine lavori, esegue opportuni sopralluoghi atti a verificare l'idoneità delle strutture e dell'impianto installato. Nel caso di esito positivo, il Dipartimento di Sanità Pubblica provvede a rendere le autorizzazioni definitive.

ALLEGATO B1

Elementi necessari per la presentazione delle Domande di Autorizzazione

1) Relazione tecnica descrittiva dei locali.

Da tale relazione devono emergere in maniera chiara gli utilizzi, le superfici, gli affollamenti e le volumetrie.

2) Planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazioni circa:

- posizione locale per fumatori con relativa superficie;
- posizione locale per non fumatori con relativa superficie.

Elementi necessari per la valutazione di idoneità dei progetti di ricambio dell'aria

3) Relazione tecnica descrittiva dell'impianto di climatizzazione

Da tale relazione devono emergere in maniera chiara il tipo di impianto da installare o installato, i materiali utilizzati, i dispositivi atti a favorire la manutenzione ordinaria dell'impianto, il suo funzionamento e la disposizione dei locali serviti. Allegare eventuali precisazioni di complemento alla scheda tecnica informativa di cui al punto 5).

4) Planimetria in scala 1:100 dei locali trattati con indicazioni circa:

- posizione delle prese d'aria esterna;
- posizione delle bocchette di mandata, di ripresa e d'espulsione;
- posizione delle bocche d'espulsione dell'aria viziata;
- canalizzazioni di distribuzione dell'aria trattata e dell'aria d'espulsione;
- posizione delle unità di trattamento;
- posizione degli impianti di cui all'articolo 6 della Legge 20 marzo 2008 n.52.

5) Tutela dell'Ambiente Naturale

Le domande devono essere completate con la presentazione degli Allegati previsti dalla Legge n.87/95, Capo III e DR n.108/95.